



COMUNE DI SIAPICCIA

Provincia di Oristano

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

n° **76**

del 20/11/2024

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DELL'APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA DEGLI INTERVENTI, FINALIZZATI ALLA COSTITUZIONE DI COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI (CER). CUP D38H24000260002. CIG B48C0F704C

L'anno duemilaventiquattro del mese di novembre il giorno venti nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

VISTO il Decreto Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il D. Lgs 165/2001;

VISTO il Regolamento di Contabilità vigente;

VISTI inoltre gli artt. 61 e 63 dello Statuto Comunale;

VISTO il codice di comportamento approvato in bozza con deliberazione G.C. n° 69 del 18.12.2013 e in versione definitiva con deliberazione G.C. n° 08 del 24.01.2014;

VISTO il Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e per la disciplina dei Concorsi approvato con deliberazione G.C. n. 61 del 06/11/2006, Modificato con deliberazione G.C. n. 74 del 27/11/2008, adeguato e integrato con deliberazione G.C. n. 66 del 30/12/2010, modificato per la parte relativa alla disciplina delle modalità di assunzione all'impiego con deliberazione della G.C. 65 del 20/12/2022;

VISTO il Decreto del Sindaco n° 05 del 29/11/2023 rettificato con decreto del Sindaco n.1 del 06.08.2024 con il quale si nominava il Funzionario specialista in lavori pubblici e manutenzioni Geometra Sandro Sarai, quale responsabile dei servizi facenti capo all'Ufficio Tecnico;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 06 del 29/11/2023 con cui si nomina il Funzionario specialista in attività amministrative Dott. Giorgio Salis, quale Responsabile dei Servizi Amministrativi e SocioCulturali;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 07 del 29/11/2023 con cui si nomina il Funzionario specialista in attività Contabili Dott. Andrea Scanu, quale Responsabile dei Servizi Finanziari;

VISTO il D.U.P.S. 2024/2026 approvato in via definitiva con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 19/12/2023;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 in data 10/01/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2024-2026;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) relativo al triennio 2024/2026 approvato con deliberazione della G.C. n. 4 del 24/01/2024 che attribuisce le risorse economiche ai titolari delle posizioni organizzative per esplicitare le rispettive attività gestionali;

VISTO il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) relativo al triennio 2024/2026 approvato con deliberazione della G.C. n. 12 del 25/03/2024 che include la sezione relativa al Piano Anticorruzione;

DATO ATTO CHE:

- l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente atto è stata espletata personalmente dal Responsabile del Servizio, che ha provveduto a valutare, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l'emanazione del presente provvedimento;
- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse;
- il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel Regolamento per la disciplina dei controlli interni, vigente;

PREMESSO CHE con DGR 16/8 del 27.04.2023 è stata approvata la lista dei beneficiari del finanziamento dello studio di fattibilità per la creazione della Comunità Energetica;

VISTA la convenzione di finanziamento tra la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dell'Industria, Servizio energia ed economia verde e il Comune di Siapiccia, avente ad oggetto la predisposizione di uno studio di fattibilità tecnico/economica finalizzato alla costituzione della comunità energetica finanziato con risorse della L.R. 15/2022 "Azioni di supporto ai Comuni della Sardegna per favorire la creazione di comunità energetiche da fonti energetiche rinnovabili", secondo gli indirizzi approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 35/108 del 22/11/2022;

VISTO l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone:
“Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi... La stipulazione di un

contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto”;

CONSTATATO che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura;

DATO ATTO che l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 dispone che per appalti di valore inferiore a 140.000 euro si possa procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di più operatori economici;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), ha imposto alle amministrazioni l'obbligo di utilizzo del mercato elettronico per acquisti di importo pari a 5.000 euro, sino al sotto soglia;

DATO ATTO che in data 28/10/2024 si è proceduto ad effettuare una trattativa mediante piattaforma SardegnaCAT > RdO : rfq_448679 alla **INIOS S.R.L.** con sede in **ORISTANO** Via **CARDUCCI, 11** codice fiscale / partita iva **01173430958** con richiesta di offerta per i servizi necessari all'Ente sulla base del possesso dei requisiti tecnico-professionali adeguati al servizio;

DATO ATTO che alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta è stata esaminata l'offerta tecnica ed economica la quale propone per i servizi richiesti un importo di **€ 15.000,00** Iva compresa;

CONSTATATO che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico risulta in possesso dei requisiti prescritti dal D.Lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO che il citato operatore economico risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;

DATO ATTO che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 ha stabilito che per gli appalti di cui all'art. 50, comma 1, lett. b), del codice la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all'affidamento dell'appalto adottando un unico provvedimento;

APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI oppure in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto si tratta di servizi

di natura intellettuale. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

DATO ATTO che, in conformità a quanto disposto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:

- l'esecuzione del contratto ha l'obiettivo di: STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA DEGLI INTERVENTI, FINALIZZATI ALLA COSTITUZIONE DI COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI (CER);
- la forma contrattuale si identifica con scambio di corrispondenza commerciale;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nella lettera commerciale.

ACCERTATO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del d.l. n. 78/2009, convertito in legge 102/2009;

VISTI

- l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, disciplinante le procedure sotto soglia di valore inferiore a euro 140.000;
- l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 che ha fissato il vincolo all'utilizzo del Mercato elettronico;
- gli artt. 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei dirigenti e gli elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre;
- l'art. 26, comma 6 del D.Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;
- acquisito il documento unico di regolarità contributiva che risulta regolare;

DETERMINA

di **DARE ATTO CHE** la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ai sensi della L.241/1990 e s.m.i.;

di **AFFIDARE** il servizio tecnico concernente lo studio di fattibilità tecnico-economica degli interventi, finalizzati alla costituzione di comunità energetiche rinnovabili (**CER**), per le ragioni espresse in premessa, per l'importo di € 15.000,00 (Iva inclusa) a favore della **INIOS S.R.L.** con sede in **ORISTANO** Via **CARDUCCI, 11** codice fiscale / partita iva **01173430958**;

di **IMPEGNARE** la spesa di **€ 15.000,00**, Iva compresa, in favore della INIOS S.R.L. al cap. 580/10/1 "Realizzazione Comunità Energetiche - contributo RAS art. 9 L.R. 15/2022 – Incarichi" del bilancio 2024;

di **DARE ATTO** che la firma del presente provvedimento a cura del Responsabile del Servizio equivale anche a formale rilascio di parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

di **DISPORRE** la pubblicazione della presente Determinazione all'albo pretorio on-line del Comune di Siapiccia, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 124 c.1 del TUEL 267/2000 e del D.Lgs. N. 33/2013.

Il Responsabile del Servizio

Firmato digitalmente

firmato digitalmenteSARAI SANDRO